## STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

### TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è una federazione sportiva nazionale nella forma di associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.

- 2. All'atto della sua fondazione, avvenuta a Firenze il 16 maggio 1910, ha assunto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, modificata nel 1933 in Federazione Italiana Tennis, denominazione mantenuta fino al 2022.
- 3. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina.
- 4. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l'organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina nel territorio

## STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

### TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 – Costituzione

- 1. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è una federazione sportiva nazionale nella forma di associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del eodice civile e dai principi enunciati negli artt.5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.
- 2. All'atto della sua fondazione, avvenuta a Firenze il 16 maggio 1910, ha assunto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, modificata nel 1933 in Federazione Italiana Tennis, denominazione mantenuta fino al 2022.
- 3. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel, <u>ed</u> il tennis in carrozzina <u>ed il padel in carrozzina</u>, <u>e</u>, <u>quali attività sperimentali e non esclusive</u>, il pickleball ed il pickleball in carrozzina.
- 4. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l'organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE),—e dalla International Padel Federation (FIP) e dalla Costituenda European Padel Federation a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, e-del tennis in carrozzina e

nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.

- 5. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.
- 6. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.

### Articolo 2 – Scopi

- 1. I fini istituzionali della FITP sono:
- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beachtennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
- b) la tutela della salute degli atleti, prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento gare, delle competizioni campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., quali **FITP** aderisce alle la incondizionatamente;
- c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;
- d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;

<u>del padel in carrozzina</u> nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.

- 5. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.
- 6. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.

### Articolo 2 – Scopi

- 1. I fini istituzionali della FITP sono:
- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beachtennis, del padel.<u>-e</u> del tennis in carrozzina<u>-e</u> del padel in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
- b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento gare, delle competizioni campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., **FITP** alle quali la aderisce incondizionatamente o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA;
- c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi <u>e alle Paralimpiadi</u>, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation, <u>e-</u>dal C.O.N.I. <u>e dal C.I.P.</u>;
- d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del

|  | padel, <u>e</u> del tennis in carrozzina <u>e del padel in</u>  |
|--|---|
|  | carrozzina;   |
| e) l'attuazione di programmi di formazione di      | e) l'attuazione di programmi di formazione di                   |
| atleti e di tecnici;                               | atleti e di tecnici;  |
| Nel raggiungimento dei propri fini                 | Nel raggiungimento dei propri fini                              |
| istituzionali la FITP si conforma ai Principi      | istituzionali la FITP si conforma ai Principi                   |
| Fondamentali degli Statuti delle Federazioni       | Fondamentali degli Statuti delle Federazioni                    |
| Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive      | Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive                   |
| Associate, nonché al Codice della Giustizia        | Associate, nonché al Codice della Giustizia                     |
| Sportiva   | Sportiva.   |
| 2. L'attività del gioco del tennis, del beach-     | 2. L'attività del gioco del tennis, del beach-                  |
| tennis e del padel è di natura dilettantistica ed  | tennis, <u>e</u> -del padel <u>e del pickleball</u> è di natura |
| è disciplinata dalle norme dell'ordinamento        | dilettantistica ed è disciplinata dalle norme                   |
| sportivo, di quello statale e dai principi         | dell'ordinamento sportivo, di quello statale e                  |
| contenuti nella carta olimpica.                    | dai principi contenuti nella carta olimpica.                    |
| 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP    | 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP                 |
| può altresì:                                       | può altresì:  |
| a) promuovere ed organizzare l'edizione            | a) promuovere ed organizzare l'edizione                         |
| anche telematica di scritti, giornali, riviste     | anche telematica di scritti, giornali, riviste                  |
| periodiche, libri, canali televisivi, media        | periodiche, libri, canali televisivi, media                     |
| digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della | digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della              |
| legislazione vigente;                              | legislazione vigente;   |
| b) promuovere, organizzare e gestire, sia          | b) promuovere, organizzare e gestire, sia                       |
| direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi       | direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi                    |
| di formazione professionale anche sotto forma      | di formazione professionale anche sotto forma                   |
| audiovisiva;                                       | audiovisiva;  |
| c) aderire ad enti, associazioni, organismi        | c) aderire ad enti, associazioni, organismi                     |
| privati o pubblici, nazionali ed internazionali,   | privati o pubblici, nazionali ed internazionali,                |
| con scopi uguali, affini o complementari ai        | con scopi uguali, affini o complementari ai                     |
| propri;  | propri;   |
| d) costituire, assumere interessenze o             | d) costituire, assumere interessenze o                          |
| partecipazioni sotto qualsiasi forma in società    | partecipazioni sotto qualsiasi forma in società                 |
| di capitali per l'esercizio di attività            | di capitali per l'esercizio di attività                         |
| economiche inerenti ai propri scopi, nel           | economiche inerenti ai propri scopi, nel                        |
| rispetto dell'assenza del fine di lucro;           | rispetto dell'assenza del fine di lucro;                        |
| e) svolgere qualunque altra attività connessa o    | e) svolgere qualunque altra attività connessa o                 |
| affine a quelle sopra elencate, nonché             | affine a quelle sopra elencate, nonché                          |
| compiere tutti gli atti e concludere tutte le      | compiere tutti gli atti e concludere tutte le                   |
| operazioni contrattuali di natura immobiliare,     | operazioni contrattuali di natura immobiliare,                  |
| mobiliare, commerciale e finanziaria               | mobiliare, commerciale e finanziaria                            |
| necessarie o utili al raggiungimento degli         | necessarie o utili al raggiungimento degli                      |
| scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente    | scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente                 |
| sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza      | sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza                   |
| del fine di lucro.                                 | del fine di lucro.  |
| Articolo 3 – Sede e durata                         | Articolo 3 – Sede e durata                                      |
| 1. La FITP ha sede in Roma e durata illimitata.    | 1. La FITP ha sede in Roma e durata illimitata.                 |
| TITOLO SECONDO                                     | TITOLO SECONDO  |
| I SOGGETTI   | I SOGGETTI  |
| Capo I   | Capo I  |

#### AFFILIATI E TESSERATI

### Articolo 4 – Affiliati

- 1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:
- a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP;
- b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beachtennis, del padel o del tennis in carrozzina;
- c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;
- d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.
- 2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

#### Articolo 5 – Affiliazione

- 1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
- 2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP, che ne approva lo statuto.
- 3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
- 4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beachtennis, padel o tennis in carrozzina.

#### AFFILIATI E TESSERATI

#### Articolo 4 – Affiliati

- 1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:
- a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. <u>e del C.I.P.</u>, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP;
- b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beachtennis, del padel, <u>o</u>-del tennis in carrozzina, <u>del pickleball</u>, <u>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;</u>
- c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della ITF, del T.E., <u>della FIP</u>, <u>e</u> del C.O.N.I. <u>e</u> <u>del C.I.P.</u>;
- d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.
- 2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

#### Articolo 5 – Affiliazione

- 1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
- 2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP, che ne approva lo statuto.
- 3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
- 4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beachtennis, padel,  $\underline{\boldsymbol{\theta}}$  tennis in carrozzina,

|  | pickleball, padel in carrozzina o pickleball in  |
|--|--|
| 5. L'affiliazione ha durata annuale.   | <ul><li>carrozzina.</li><li>L'affiliazione ha durata annuale.</li></ul>                                  |
| 6. Gli affiliati devono provvedere   | 6. Gli affiliati devono provvedere   |
| annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al   | annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al   |
| pagamento delle quote federali annuali nei   | pagamento delle quote federali annuali nei   |
| modi e nei termini stabiliti dal Regolamento   | modi e nei termini stabiliti dal Regolamento   |
| organico.  | organico.  |
| 7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli  | 7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli  |
| effetti dell'affiliazione si intendono in ogni   | effetti dell'affiliazione si intendono in ogni   |
| caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno  | caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno  |
| successivo, termine entro cui la stessa deve   | successivo, termine entro cui la stessa deve   |
| essere rinnovata.  | essere rinnovata.  |
| 8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e   | 8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e   |
| la riaffiliazione non possono essere modificati  | la riaffiliazione non possono essere modificati  |
| nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.   | nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.   |
| Articolo 6 – Doveri degli affiliati  | Articolo 6 – Doveri degli affiliati  |
| 1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far   | 1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far   |
| osservare ai propri iscritti, tesserati FITP, il   | osservare ai propri iscritti, tesserati FITP, il   |
| Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP, nonché le             | Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP, nonché le                       |
| i regolamenti della FITP, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi                  | deliberazioni e decisioni dei suoi organi  |
| adottate nel rispetto delle singole sfere di   | adottate nel rispetto delle singole sfere di   |
| competenza e ad adempiere agli obblighi di   | competenza e ad adempiere agli obblighi di   |
| carattere economico secondo le norme e le  | carattere economico secondo le norme e le  |
| deliberazioni federali.  | deliberazioni federali.  |
| 2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a   | 2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a   |
| disposizione della FITP gli atleti selezionati   | disposizione della FITP gli atleti selezionati   |
| per le rappresentative nazionali.  | per le rappresentative nazionali.  |
| 3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla FITP   | 3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla FITP   |
| tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente  | tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente  |
| Statuto.   | Statuto.   |
| Articolo 7 – Diritti degli affiliati   | Articolo 7 – Diritti degli affiliati   |
| 1. Gli affiliati hanno diritto:  | 1. Gli affiliati hanno diritto:  |
| a) di partecipare alle Assemblee secondo le  | a) di partecipare alle Assemblee secondo le  |
| norme statutarie e regolamentari;  | norme statutarie e regolamentari;  |
| b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale  | b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale  |
| in base ai regolamenti specifici nonché,   | in base ai regolamenti specifici nonché,   |
| secondo le norme federali, all'attività di   | secondo le norme federali, all'attività di   |
| carattere internazionale;  | carattere internazionale;  |
| c) di organizzare manifestazioni di tennis, di   | c) di organizzare manifestazioni di tennis, di   |
| beach-tennis, di padel e di tennis in carrozzina secondo le norme emanate dagli organi o dalle | beach-tennis, di padel, <u>di pickleball, e</u> di tennis in carrozzina, <u>di padel in carrozzina e</u> |
| commissioni federali competenti;   | <u>di pickleball in carrozzina</u> secondo le norme  |
| commission reactan competent,  | emanate dagli organi o dalle commissioni   |
|  | federali competenti;   |
| d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni   | d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni   |
| eventualmente disposte dalla FITP e dal  | eventualmente disposte dalla FITP e dal  |
| C.O.N.I.   | C.O.N.I.   |
| C.U.N.I.   | C.U.N.I.   |

| Articolo 8 Cossezione di ennertenenza  | Articolo 8 Cossoziono di annortanonzo   |
|--|---|
| Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla FITP  | Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla FITP   |
| 1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FITP  | 1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FITP   |
| nei seguenti casi:   | nei seguenti casi:  |
| a) per recesso;  | a) per recesso;   |
| b) per scioglimento volontario;  | b) per scioglimento volontario;   |
| c) per inattività sportiva durante due anni  | c) per inattività sportiva durante due anni   |
| sportivi federali consecutivi, secondo le  | sportivi federali consecutivi, secondo le   |
| norme del Regolamento organico;  | norme del Regolamento organico;   |
| d) per revoca dell'affiliazione da parte del   | d) per revoca dell'affiliazione da parte del  |
| Consiglio federale, nei soli casi di morosità o  | Consiglio federale, nei soli casi di morosità o   |
| di perdita dei requisiti prescritti per ottenere   | di perdita dei requisiti prescritti per ottenere  |
| l'affiliazione;  | l'affiliazione;   |
| e) per radiazione, determinata da gravi  | e) per radiazione, determinata da gravi   |
| infrazioni alle norme federali, irrogata dagli   | infrazioni alle norme federali, irrogata dagli  |
| organi di giustizia.   | organi di giustizia.  |
| 2. In ogni caso di cessazione gli affiliati  | 2. In ogni caso di cessazione gli affiliati   |
| devono provvedere al pagamento di quanto   | devono provvedere al pagamento di quanto  |
| ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.   | ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.  |
| 3. La cessazione di appartenenza alla FITP   | 3. La cessazione di appartenenza alla FITP  |
| comporta la perdita di ogni diritto nei  | comporta la perdita di ogni diritto nei   |
| confronti di questa.   | confronti di questa.  |
| Articolo 9 – Tesseramento e tesserati  | Articolo 9 – Tesseramento e tesserati   |
| 1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto   | 1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto  |
| di tesseramento con la Federazione sono:   | di tesseramento con la Federazione sono:  |
| a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di  | a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di   |
| beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina  | beach tennis, di padel, <u>di pickleball</u> , di tennis  |
| o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti<br>coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport  | in carrozzina, <i>di padel in carrozzina, di pickleball in carrozzina</i> o dei corsi collettivi,   |
| del tennis, del beach tennis, del padel o del  |   |
| Tuch tellins, uch beach tellins, uch bauer b uch   | l 1 soci degli attiliati, e tiitti coloro che praticano l   |
| _  | i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano  |
| tennis in carrozzina nei circoli affiliati;  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach   |
| _  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <u>o</u> -del tennis in  |
| _  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del</i>   |
| tennis in carrozzina nei circoli affiliati;  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <u>del pickleball</u> , <u>o</u> -del tennis in carrozzina, <u>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</u> nei circoli affiliati;   |
| tennis in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che   |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach  |
| tennis in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in   |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>o</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach  |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>e</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>e</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del</i>  |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, o-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, o-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;  |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali;   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>e</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, <i>del pickleball</i> , <i>e</i> -del tennis in carrozzina, <i>del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina</i> ; c) i dirigenti federali;  |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli  | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, e-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati;  b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, e-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli  |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina; c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;   |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina; c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti;   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, e-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati;  b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, e-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti;   |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina; c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.                                     |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.  2. Le persone predette entrano a far parte della | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\theta\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\theta\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina; c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.  2. Le persone predette entrano a far parte della |
| b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;  c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.   | a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati; b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, \(\textit{\ell}\)-del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina; c) i dirigenti federali; d) gli Ufficiali di gara; e) i tecnici; f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti; h) coloro che rivestono cariche onorarie.                                     |

- a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
- b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
- c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
- 4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
- 5. È inibito il tesseramento:
- a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
- b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
- 6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
- d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.
- 8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

- a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
- b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
- c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
- 4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
- 5. È inibito il tesseramento:

### a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);

- **b)** alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
- 6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
- d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.
- 8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo <u>del vincolo</u> o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

#### Articolo 10 - Doveri dei tesserati

- 1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
- 3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
- 4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

#### Articolo 11 – Diritti dei tesserati

- 1. I tesserati hanno il diritto:
- a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
- b) al rilascio della tessera federale;
- c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
- 2. La FITP garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

#### Articolo 12 – Cariche onorarie

1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del tennis. 9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

#### Articolo 10 – Doveri dei tesserati

- 1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FITP, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
- 3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
- 4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

### Articolo 11 – Diritti dei tesserati

- 1. I tesserati hanno il diritto:
- a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
- b) al rilascio della tessera federale;
- c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
- 2. La FITP garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

#### Articolo 12 – Cariche onorarie

1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemerenze verso lo sport del tennis.

- 2. L'Assemblea regionale o l'Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.
- 3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
- 4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca della stessa da parte dell'Assemblea che l'ha conferita.
- 5. I titolari delle cariche d'onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.

#### Articolo 13 – Sanzioni

- 1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FITP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.

  2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di
- 2.Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

### Capo II VOTI

#### Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati

1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea; a condizione tuttavia che: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali; (ii) nei dodici mesi precedenti la data di dell'Assemblea, convocazione abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini del presente art. 14.1, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere amatoriale, scolastico agonistico, promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

- 2. L'Assemblea regionale o l'Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.
- 3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
- 4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca della stessa da parte dell'Assemblea che l'ha conferita.
- 5. I titolari delle cariche d'onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.

#### Articolo 13 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FITP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

### Capo II VOTI

#### Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati

1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 39/2021 delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di *celebrazione* convocazione dell'Assemblea; a condizione tuttavia che, nel medesimo periodo: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FITP stabilita dai programmi federali.; (ii) nei dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale

|  | <u>della Federazione.</u> Ai fini del presente art.         |
|--|---|
|  | <u>14.1,</u> <u>A tal fine</u> è da considerarsi attività   |
|  | sportiva quella a carattere agonistico,                     |
|  | amatoriale, scolastico e promozionale                       |
|  | svolta nell'ambito <u>dei</u> <u>di</u> programmi           |
|  | federali <u>, <i>nonché la formazione</i>, <i>la</i></u>    |
|  | didattica, la preparazione e l'assistenza                   |
|  | all'attività sportiva dilettantistica prevista              |
|  | dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs.                |
|  | 36/2021 e riconosciuta da ogni FSN/DSA.                     |
| 2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:                                  | 2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:               |
| A) partecipanti qualificati per il campionato                                  | A) partecipanti qualificati per il campionato               |
| degli affiliati – divisioni nazionali di serie "A"                             | degli affiliati – divisioni nazionali di serie "A"          |
| e di serie "B", ovvero piazzati nelle prime otto                               | e di serie "B", ovvero piazzati nelle prime otto            |
| posizioni della fase nazionale dei campionati                                  | posizioni della fase nazionale dei campionati               |
| giovanili, ovvero qualificati per il campionato                                | giovanili, ovvero qualificati per il campionato             |
| a squadre di serie "A" di padel;   | a squadre di serie "A" di padel;                            |
| B) partecipanti qualificati per il campionato                                  | B) partecipanti qualificati per il campionato               |
| degli affiliati – divisioni regionali di serie "C",                            | degli affiliati – divisioni regionali di serie "C",         |
| ovvero qualificati per il campionato a squadre                                 | ovvero qualificati per il campionato a squadre              |
| di serie "B" di padel, ovvero qualificati per il                               | di serie "B" di padel, ovvero qualificati per il            |
| campionato a squadre di serie "A" di beach                                     | campionato a squadre di serie "A" di beach                  |
| tennis;  | tennis;   |
| C) i rimanenti aventi diritto a voto non                                       | C) i rimanenti aventi diritto a voto non                    |
| rientranti nelle fasce A e B.  | rientranti nelle fasce A e B.                               |
| 3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al                              | 3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al           |
| presente articolo ha diritto al voto singolo di                                | presente articolo ha diritto al voto singolo di             |
| base.  | base.   |
| 4. Agli affiliati compresi, per i risultati                                    | 4. Agli affiliati compresi, per i risultati                 |
| conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti                               | conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti            |
| voti plurimi per la partecipazione ai  | voti plurimi per la partecipazione ai                       |
| Campionati a squadre, in ragione di:   | Campionati a squadre, in ragione di:                        |
| a) voti tre, compreso il voto di base, per gli                                 | a) voti tre, compreso il voto di base, per gli              |
| affiliati della fascia A;  | affiliati della fascia A;                                   |
| b) voti due, compreso il voto di base, per gli                                 | b) voti due, compreso il voto di base, per gli              |
| affiliati della fascia B.  | affiliati della fascia B.                                   |
| 5. In ogni caso, al fine di evitare, con                                       | 5. In ogni caso, al fine di evitare, con                    |
| l'assegnazione dei voti plurimi, la creazione di                               | l'assegnazione dei voti plurimi, la creazione di            |
| maggioranze precostituite, a nessun affiliato                                  | maggioranze precostituite, a nessun affiliato               |
| può essere assegnata una percentuale di voti                                   | può essere assegnata una percentuale di voti                |
| superiore all'1% del totale dei voti assegnati                                 | superiore all'1% del totale dei voti assegnati              |
| agli affiliati aventi diritto di voto. Fermo                                   | agli affiliati aventi diritto di voto. Fermo                |
| quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni                                   | quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni                |
| caso detenere un voto maggiore di 40 volte il                                  | caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. |
| voto di base.  6. Per l'assegnazione dei voti plurimi:                         | 6. Per l'assegnazione dei voti plurimi:                     |
|  |   |
| a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno; | a) il computo è fatto per annata sportiva                   |
| conclusa ii 51 ottobre di ogili allilo;  | conclusa il 31 ottobre di ogni anno;                        |

b) il computo non è fatto se i Campionati a cui b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento; svolgimento: l'eventuale annullamento l'eventuale annullamento delle c) delle c) competizioni, o rinuncia alle medesime, sia competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti; diritto al conseguimento dei relativi voti; d) le previsioni non sono cumulabili e agli d) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello. previsione di maggior livello. Articolo 15 - Diritto di voto di atleti e Articolo 15 - Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati tecnici. Elezione dei delegati 1. L'elettorato attivo è riconosciuto: 1. L'elettorato attivo è riconosciuto: a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta: atleta; tecnici in attività maggiorenni tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi. regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi. 2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione 2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale. delegati eletti in sede regionale. 3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee 3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici. tecnici. **I**1 4. 4. delegato deceduto, dimissionario, **I**1 delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti. dei non eletti. 5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per 5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico. l'intero quadriennio olimpico. 6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma 6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali. delegato ha un voto nelle assemblee federali. 7. L'elezione dei delegati deve aver luogo 7. L'elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per almeno dieci giorni prima che venga lo svolgimento dell'assemblea nazionale convocata della data fissata per federale. dell'assemblea svolgimentonazionale federale. 8. La consultazione elettorale in sede 8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle federale almeno dieci giorni prima delle elezioni. elezioni.

Capo III

Capo III

#### **ENTI AGGREGATI**

### Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beachtennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

### 2. Sono aggregati alla FITP:

- a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
- b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
- 3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
- 4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
- 5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

# TITOLO TERZO ORDINAMENTO Capo I ORGANIZZAZIONE FEDERALE

#### Articolo 17 – Organi della FITP

- 1. Gli organi federali si distinguono in:
- a) ORGANI CENTRALI:
- 1) l'Assemblea nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio federale;
- 4) il Consiglio di presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) la Commissione federale di garanzia;
- 7) l'Ufficio del Procuratore federale;
- 8) il Segretario Generale.

#### **ENTI AGGREGATI**

### Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati

- 1. Possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beachtennis, di padel, di pickleball, o di tennis in carrozzina, di padel in carrozzina o di pickleball in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
- 2. Sono aggregati alla FITP:
- a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
- b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
- 3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
- 4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
- 5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

# TITOLO TERZO ORDINAMENTO Capo I ORGANIZZAZIONE FEDERALE

### Articolo 17 – Organi della FITP

- 1. Gli organi federali si distinguono in:
- a) ORGANI CENTRALI:
- 1) l'Assemblea nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio federale;
- 4) il Consiglio di presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) la Commissione federale di garanzia;
- 7) l'Ufficio del Procuratore federale;
- 8) il Segretario Generale.

#### b) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea regionale;
- 2) il Presidente del Comitato regionale;
- 3) il Comitato regionale;
- 4) il Delegato regionale;
- 5) l'Assemblea provinciale;
- 6) il Presidente del Comitato provinciale;
- 7) il Comitato provinciale;
- 8) il Delegato provinciale.

### c) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) il Giudice sportivo nazionale;
- 2) il Giudice sportivo territoriale;
- 3) il Tribunale federale:
- 4) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello;
- 2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.
- 3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
- 4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

### Capo II ORGANI FEDERALI

### Sezione I ORGANI CENTRALI

#### Articolo 18 – L'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
- 2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
- 3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il

#### b) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea regionale;
- 2) il Presidente del Comitato regionale;
- 3) il Comitato regionale;
- 4) il Delegato regionale;
- 5) l'Assemblea provinciale;
- 6) il Presidente del Comitato provinciale;
- 7) il Comitato provinciale;
- 8) il Delegato provinciale.

#### c) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) il Giudice sportivo nazionale;
- 2) il Giudice sportivo territoriale;
- 3) il Tribunale federale;
- 4) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
- 2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.
- 3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
- 4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

### Capo II ORGANI FEDERALI

### Sezione I ORGANI CENTRALI

#### Articolo 18 – L'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
- 2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
- 3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il

Presidente può delegare coloro che Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti. di rappresentanti di tecnici e atleti. 4. È preclusa, comunque, la presenza in 4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari a tempo irrogati provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento. riaffiliazione o tesseramento. 5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e 5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per una sola dei tecnici votano esclusivamente per una sola delle categorie che possono rappresentare. delle categorie che possono rappresentare. 6. In attuazione del principio di massima 6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di: comma 2, fino ad un massimo di: a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società partecipare fino a 200 associazioni e società votanti; votanti; b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti; b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti; c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti; c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti; d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti; d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti; e) 5 oltre le 1500 associazioni e società e) 5 oltre le 1500 associazioni e società votanti. votanti. 6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto 6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della su carta intestata <u>o con timbro in calce</u> società sportiva delegante e contenere a pena dell'associazione o della società sportiva di inammissibilità: delegante pena contenere a - le generalità e la copia di valido documento inammissibilità inefficacia: - le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante; d'identità del legale rappresentante; - la denominazione dell'associazione o della - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante. del suo legale rappresentante; -la data dell'assemblea con il relativo ordine del giorno. 7. I delegati degli atleti e dei tecnici non 7. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere impossibilitato a partecipare può essere

sostituito da un supplente identificato nel

primo dei non eletti.

sostituito da un supplente identificato nel

primo dei non eletti.

- 8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
- 9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale. l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
- 10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:
- (i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
- (ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;
- (iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;
- Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

- 8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
- 9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
- 10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:
- (i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
- (ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;
- (iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;.
- Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.

L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

- 11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

### Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee

1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.

1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti

Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.

L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

- 11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

### Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee

- 1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
- 1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FITP, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti

che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.

- 3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
- 4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.
- 5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

### Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria: a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
- b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
- 2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:
- a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- c) delibera lo scioglimento della FITP;
- d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato

- che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.
- 3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno <u>un quarto il 35%</u> degli aventi diritto al voto, <u>fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 22 comma 7.</u>
- 4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.
- 5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

### Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria: a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
- b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
- 2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:
- a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- c) delibera lo scioglimento della FITP;
- d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato

oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.

- 3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
- a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;
- b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
- 5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

### Articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea nazionale

- 1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.
- 2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

### Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP, per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
- 2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:

- oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.
- 3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
- a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;
- b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
- 5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

### Articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea nazionale

- 1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.
- 2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

### Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della FITP, per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
- 2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:

| a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea; | a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea; |
|---|---|
| b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un                      | b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un                      |
| terzo dei votanti;  | terzo dei votanti;  |
| c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a                      | c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a                      |
| cariche federali;   | cariche federali;   |
| d) per acclamazione, se trattasi della nomina                       | d) per acclamazione, se trattasi della nomina                       |
| dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o                         | dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o                         |
| della proclamazione del Presidente onorario e                       | della proclamazione del Presidente onorario e                       |
| dei consultori d'onore.   | dei consultori d'onore.   |
| 3. Il Presidente della FITP è eletto in ogni caso                   | 3. Il Presidente della FITP è eletto <i>anche</i> in                |
| con la maggioranza assoluta dei voti                                | ogni caso di ballottaggio con la maggioranza                        |
| esprimibili dai presenti accreditati.                               | assoluta dei voti <u>validamente espressi,</u>                      |
|   | comprese le schede bianche, con esclusione                          |
|   | dei voti nulli. <del>esprimibili dai presenti</del>                 |
|   | accreditati.  |
| 4. Se tale maggioranza non è conseguita, si                         | 4. Se tale maggioranza non è conseguita, si                         |
| procede ad una nuova votazione tra i due                            | procede ad una nuova votazione tra i due                            |
| candidati che abbiano riportato il maggior                          | candidati che abbiano riportato il maggior                          |
| numero di voti esprimibili dai presenti                             | numero di voti esprimibili dai presenti                             |
| accreditati.  | accreditati.  |
| 5. Se dopo quattro successive votazioni nessun                      | 5. Se dopo quattro successive votazioni nessun                      |
| candidato alla carica di Presidente ottiene la                      | candidato alla carica di Presidente ottiene la                      |
|   |   |
| metà più uno dei voti esprimibili dai presenti                      | metà più uno dei voti esprimibili dai presenti                      |
| accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e                        | accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e                        |
| riconvocata entro trenta giorni.                                    | riconvocata entro trenta giorni.                                    |
| 6. Qualora anche tale assemblea abbia esito                         | 6. Qualora anche tale assemblea abbia esito                         |
| negativo, il verbale della stessa è rimesso alla                    | negativo, il verbale della stessa è rimesso alla                    |
| Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di                      | Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di                      |
| un commissario straordinario.                                       | un commissario straordinario.                                       |
|   | 7. Il Presidente uscente della FITP, in                             |
|   |   |
|   | caso di candidatura successiva al terzo                             |
|   | <u>mandato consecutivo svolto, è eletto a</u>                       |
|   | condizione che consegua un numero di                                |
|   | <u>voti pari ai due terzi dei voti validamente</u>                  |
|   | espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in                      |
|   | seconda convocazione l'assemblea è                                  |
|   | validamente costituita con la presenza di                           |
|   | almeno la metà più uno (50%+1) degli                                |
|   |   |
|   | aventi diritto al voto.   |
|   | 9 Nologgo in coli il Ducci donto conta del                          |
|   | 8. Nel caso in cui il Presidente uscente del                        |
|   | Consiglio federale, che ha svolto                                   |
|   | consecutivamente gli ultimi tre mandati                             |
|   | non raggiunga il quorum elettivo dei due                            |
|   | <u>terzi dei voti validamente espressi e, in</u>                    |
|   | S. S                            |

|   | assenza di più di due candidati compreso il            |
|---|--|
|   | <u>Presidente uscente, l'assemblea viene</u>           |
|   | sciolta nel caso in cui l'altro candidato non          |
|   | raggiunga la maggioranza di cui al comma               |
|   | 1, e dovrà procedersi ad una nuova                     |
|   | convocazione. Nei casi in cui tale predetto            |
|   | quorum elettivo non venga raggiunto, il                |
|   | Presidente uscente non è ricandidabile per             |
|   | la successiva assemblea elettiva, la quale,            |
|   | in seconda convocazione, è validamente                 |
|   | costituita con la presenza di almeno il 35%            |
|   |  |
|   | degli aventi diritto al voto. Qualora invece           |
|   | <u>i candidati siano almeno tre, si procederà</u>      |
|   | al ballottaggio fra i rimanenti con                    |
|   | esclusione del Presidente uscente. Se                  |
|   | anche dopo il ballottaggio non si                      |
|   | raggiunge il quorum elettivo previsto, si              |
|   | procede alla riconvocazione. Anche in tale             |
|   | <u>caso, il Presidente uscente non è</u>               |
|   | ricandidabile per la successiva assemblea              |
|   | <u>elettiva e il quorum costituivo in seconda</u>      |
|   | convocazione anche in questo caso sarà di              |
|   | almeno il 35% degli aventi diritto al voto.            |
| 7. L'elezione dei componenti del Consiglio          | 9. L'elezione dei componenti del Consiglio             |
| federale avviene con l'espressione di               | federale avviene con l'espressione di                  |
| preferenze. È ammessa la possibilità di non         | preferenze anche fino alla totale copertura            |
| esprimere preferenze fino alla totale copertura     | dei posti disponibili per la categoria. È              |
| dei posti disponibili.                              | ammessa la possibilità di non esprimere                |
|   | preferenze fino alla totale copertura dei posti        |
|   | <u>disponibili.</u>                                    |
| 8. Sono eletti consiglieri federali coloro che      | <u>10.</u> Sono eletti consiglieri federali coloro che |
| hanno ottenuto il maggior numero di voti            | hanno ottenuto il maggior numero di voti               |
| nell'ambito della propria categoria di              | nell'ambito della propria categoria di                 |
| appartenenza.                                       | appartenenza <u>, salvo quanto previsto dal</u>        |
|   | successivo comma 12.                                   |
| 9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del | 11. In tutte le altre elezioni diverse da quelle       |
| Presidente della FITP e dei presidenti di           | del Presidente della FITP e dei presidenti di          |
| comitato regionale o provinciale, a parità di       | comitato regionale o provinciale, a parità di          |
| voti, viene eletto il candidato più anziano di      | voti, viene eletto il candidato più anziano di         |
| età.  | età.   |
|   | 12 Not aggo in and i common and aggo in                |
|   | 12. Nel caso in cui i componenti uscenti               |
|   | del Consiglio federale, che hanno svolto               |
|   | consecutivamente gli ultimi tre mandati,               |
|   | non raggiungano il quorum pari ai due                  |
|   | <u>terzi dei voti validamente espressi da</u>          |
|   | <u>ciascuna rispettiva categoria di elettori</u>       |

attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 26.

#### Articolo 23 - Modificazioni dello Statuto

- 1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
- 3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
- 4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.
- 5. L'Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 20% degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.
- 6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

### Articolo 24 – Proposta di scioglimento della FITP

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

### Articolo 25 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITP e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-

### Articolo 23 – Modificazioni dello Statuto

- 1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
- 3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
- 4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.
- 5. L'Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 20% degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.
- 6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

### Articolo 24 – Proposta di scioglimento della FITP

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

### Articolo 25 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FITP e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnicosportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;
- 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
- 4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.
- 6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FITP è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.

- sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
- 4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.
- 6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FITP è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.

- 7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
- 8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
- 9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.
- 10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
- 11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

### Articolo 26 – Il Consiglio federale

- 1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
- a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto:
- b) nove consiglieri, dagli affiliati;
- c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
- d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.
- In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
- 1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprano cariche elettive nella *International Tennis Federation* e nella *Tennis Europe* e nella *International Padel Federation*.
- 2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.
- 3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.

- 7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
- 8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
- 9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.
- 10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
- 11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

### Articolo 26 – Il Consiglio federale

- 1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
- a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto:
- b) nove consiglieri, dagli affiliati;
- c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
- d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.
- In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
- 1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprano cariche elettive nella International Tennis Federation e nella Tennis Europe e nella International Padel Federation <u>o nella costituenda European Padel Federation</u>.
- 2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.
- 3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.

- 4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
- 5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i consiglieri.
- 6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.
- 7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
- 8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
- 9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

### Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio federale si riunisce:
- a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.
- 2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
- 3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
- 4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.

- 4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
- 5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie <u>ed uno di genere diverso dagli altri</u>, scegliendoli fra i consiglieri.
- 6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.
- 7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
- 8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
- 9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

### Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio federale si riunisce:
- a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.
- 2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
- 3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
- 4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.

- 5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.
- 5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno-sette la metà dei consiglieri.

- 6. Il voto non è delegabile.
- 7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### 6. Il voto non è delegabile. 7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità

prevale il voto di chi presiede la riunione.

### Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

### Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale

- 1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2. Il Consiglio federale, in particolare:
- a) concorre alla realizzazione istituzionali:
- b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP;
- predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei
- Revisori dei Conti; d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;
- d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
- g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;

- 2. Il Consiglio federale, in particolare:
- alla realizzazione dei concorre istituzionali:
- b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FITP;
- predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
- giustizia:
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
- g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;

h) delibera sulle richieste di fusione e di h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico; previste nel Regolamento organico; i) emana le disposizioni di attuazione del i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento; tesseramento; i) delibera gli importi di tutte le quote e tasse j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali; federali; k) determina le dotazioni finanziarie degli k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni; funzioni; 1) designa i Consultori d'onore da proporre 1) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale; all'Assemblea nazionale; m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di convocazione da parte degli aventi diritto di voto; voto: n) esercita il controllo di legittimità sulle n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi; componenti dei propri organi direttivi; o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento. impossibilità di funzionamento. allo scioglimento dei Comitati regionali scioglimento dei Comitati regionali provinciali, nominando in sostituzione un provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi; per la ricostituzione degli organi; p) nomina, nei casi previsti, i Delegati p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di regionale o del Delegato regionale di competenza, delegati provinciali, delegati provinciali, i competenza, i provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi; di mancato funzionamento dei medesimi: q) nomina le Commissioni, i Commissari, i q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati; Comitati; disciplina, indirizza sviluppa la disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale. anche preparazione tecnica federale. anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali; nazionali; s) nomina, i componenti della Commissione s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale; dell'Ufficio del Procuratore federale; t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva; dei Principi di Giustizia Sportiva;

- u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
- v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
- w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.
- 3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

### Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri

- 1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
- 2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
- dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità parte da quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento:
- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le

- u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti, <u>di</u> <u>cui uno di genere diverso dagli altri</u>, e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
- v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
- w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.
- 3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

### Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri

- 1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
- 2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
- a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in *prorogatio* per gli atti conserv<u>ativi o indifferibili o di</u> L'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso impossibilità dichiarata da parte quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento;
- b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per la sola gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino

cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

- c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).
- 3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

### Articolo 30 – Integrazione del Consiglio federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile.

### Articolo 31 – Il Consiglio di presidenza

- 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre Consiglieri federali, tra i quali almeno un consigliere atleta e un consigliere tecnico.
- 2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
- 3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e

all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

- c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per *gli atti conservativi o indifferibili o di la sola* ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).
- 3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

### Articolo 30 – Integrazione del Consiglio federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile.

### Articolo 31 – Il Consiglio di presidenza

- 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre Consiglieri federali, tra i quali almeno un consigliere atleta e un consigliere tecnico.
- 2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
- 3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e

con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.

- 5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
- 7. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 9.

### Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati rispettivamente dal C.O.N.I. e dall'Autorità di governo competente in materia di sport, comunque in conformità della normativa vigente.
- 2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.

### Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITP;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la

con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.

- 5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
- 7. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 9.

### Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati rispettivamente dal C.O.N.I. e dall'Autorità di governo competente in materia di sport, comunque in conformità della normativa vigente.
- 2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.

### Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITP;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la

consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
- 4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITP.
- 5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.

### Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
- c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
- d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
- 2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del

consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
- 4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITP.
- 5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.

### Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
- c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
- d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
- 2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del

Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di governo competente in materia di sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

### Articolo 34 bis – Commissione federale di garanzia

- 1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore,

Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di governo competente in materia di sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

### Articolo 34 bis – Commissione federale di garanzia

- 1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile militare, tra i professori O universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva:
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore,

conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni richiamo e, eventualmente, rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre rendano gravi ragioni lo comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

### Art. 34 ter – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e venticinque Sostituti Procuratori.
- 3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente e previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati ido- nei dalla Commissione federale di garanzia.
- 5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni richiamo eventualmente, e. rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre rendano gravi ragioni lo comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

### Art. 34 ter – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e venticinque Sostituti Procuratori.
- 3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente e previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

- 7. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori secondo le modalità stabilite nel regolamento di giustizia.
- 8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

### Art. 34 quater – Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- Procuratore federale, Sostituti Procuratori Procuratore e il Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere. dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali

- 7. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori secondo le modalità stabilite nel regolamento di giustizia.
- 8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

### Art. 34 quater – Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

- 1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 3. Procuratore federale, Sostituti il Procuratore Procuratori e Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere. dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali

ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### Sezione II ORGANI PERIFERICI

### Articolo 35 – L'Assemblea regionale

- 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
- 2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
- 3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.
- 4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- 6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
- 7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il

ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### Sezione II ORGANI PERIFERICI

### Articolo 35 – L'Assemblea regionale

- 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
- 2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
- 3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.
- 4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata <u>a mezzo PEC ovvero</u> a mezzo <u>lettera</u> raccomandata <u>a/r o per via telematica trasmessa inviata</u> agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- 6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
- 7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il

| Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.  8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:  a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;  b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.  c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;  d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;  e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;  e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.  8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: | Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.  8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:  a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;  b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;  c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;  d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;  e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;  e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.  8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di |
|---|--|
| <ul> <li>le generalità e la copia di valido documento<br/>d'identità del legale rappresentante;</li> </ul>  | - le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;   |
| - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.   | <ul> <li>la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante;</li> <li>la data dell'assemblea con il relativo</li> </ul>  |
| 9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono  | 9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono   |

|   | 2011  |
|---|---|
| rappresentare affiliati né direttamente né per    | rappresentare affiliati né direttamente né per          |
| delega.   | delega.   |
| 10. Per tutto quanto non previsto nel presente    | 10. Per tutto quanto non previsto nel presente          |
| articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative | articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative       |
| all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili,   | all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili,         |
| nonché alle norme del Regolamento organico.       | nonché alle norme del Regolamento organico.             |
| Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea         | Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea               |
| regionale   | regionale   |
| 1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:     | 1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:           |
| a) vota la relazione biennale sulla gestione del  | a) vota la relazione biennale sulla gestione del        |
| Comitato regionale predisposta dal Comitato       | Comitato regionale predisposta dal Comitato             |
| stesso;   | stesso;   |
| b) elegge, con votazioni separate e successive:   | b) elegge, con votazioni separate e successive:         |
| 1) il Presidente del Comitato regionale;          | 1) il Presidente del Comitato regionale;                |
| 2) i componenti del Comitato regionale;           | 2) i componenti del Comitato regionale;                 |
| 3) il componente del Comitato regionale eletto    | 3) <u>il uno o due</u> component <u>ie</u> del Comitato |
| dai soli affiliati di cui al successivo art. 37,  | regionale elettie dai soli affiliati di cui al          |
| punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali   | successivo art. 37, punto comma 5,                      |
| detti affiliati sono in numero superiore a        | limitatamente alle regioni nelle quali detti            |
| quattro.  | affiliati sono <i>rispettivamente</i> in numero         |
|   | superiore a <i>quattro otto o a venti</i> .             |
| 2. L'Assemblea regionale in seduta                | 2. L'Assemblea regionale in seduta                      |
| straordinaria:                                    | straordinaria:  |
| a) elegge con votazioni separate e successive:    | a) elegge con votazioni separate e successive:          |
| 1) il Presidente del Comitato regionale;          | 1) il Presidente del Comitato regionale;                |
| 2) i componenti del Comitato regionale;           | 2) i componenti del Comitato regionale;                 |
| 3) il componente del Comitato regionale eletto    | 3) <u>il uno o due</u> component <u>ie</u> del Comitato |
| dai soli affiliati di cui al successivo art. 37,  | regionale elett <u>io</u> dai soli affiliati di cui al  |
| punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali   | successivo art. 37, punto comma 5,                      |
| detti affiliati sono in numero superiore a        | limitatamente alle regioni nelle quali detti            |
| quattro;  | affiliati sono <u>rispettivamente</u> in numero         |
|   | superiore a <i>quattro otto o a venti</i> ;             |
| in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.  | in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.        |
| 3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o    | 3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o          |
| straordinaria:                                    | straordinaria:  |
| a) elegge singoli membri del Comitato             | a) elegge singoli membri del Comitato                   |
| regionale in sostituzione di quelli venuti a      | regionale in sostituzione di quelli venuti a            |
| mancare per qualsiasi motivo;                     | mancare per qualsiasi motivo;                           |
| b) delibera sugli altri argomenti posti           | b) delibera sugli altri argomenti posti                 |
| all'ordine del giorno.                            | all'ordine del giorno.                                  |
|   | 4. Nel caso in cui i componenti uscenti del             |
|   | Comitato regionale, che hanno svolto                    |
|   | consecutivamente gli ultimi tre mandati,                |
|   | non raggiungano il quorum pari ai due terzi             |
|   | dei voti validamente espressi, si provvederà            |
|   | all'integrazione dell'organo stesso                     |
|   | chiamando a farne parte i primi dei non                 |
|   | eletti e purché questi ultimi abbiano                   |
|   | riportato la metà dei voti conseguiti                   |

|   | dall'ultimo eletto fermo restando quanto  |
|---|---|
|   | previsto dal successivo articolo 37 comma 4.  |
|   |   |
| Articolo 37 – Il Comitato regionale   | Articolo 37 – Il Comitato regionale   |
| 1. Il Comitato regionale è costituito, nelle  | 1. Il Comitato regionale è costituito, nelle  |
| regioni dove esistano almeno venti affiliati  | regioni dove esistano almeno <u>trenta venti</u>  |
| con diritto di voto, con deliberazione del  | affiliati con diritto di voto, con deliberazione  |
| Consiglio federale.   | del Consiglio federale.   |
| 2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non   | 2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non   |
| diversamente stabilito dal Comitato regionale   | diversamente stabilito dal Comitato regionale   |
| ed autorizzato dal Consiglio federale.  | ed autorizzato dal Consiglio federale.  |
| 3. Il Comitato regionale è costituito dal   | 3. Il Comitato regionale è costituito dal   |
| Presidente e dai seguenti componenti:   | Presidente e dai seguenti componenti:   |
| a) quattro, se gli affiliati della regione sono   | a) quattro, di cui uno di età inferiore ai 35   |
| meno di ottantacinque;  | anni, se gli affiliati della regione sono meno  |
|   | di ottantacinque;   |
| b) sei, se gli affiliati della regione sono da  | b) sei, di cui uno di età inferiore ai 35 anni,   |
| ottantacinque a centocinquantanove;   | se gli affiliati della regione sono da  |
|   | ottantacinque a centocinquantanove;   |
| c) otto, se gli affiliati della regione sono più di   | c) otto, di cui uno di età inferiore ai 35 anni,  |
| centocinquantanove.   | se gli affiliati della regione sono <u>da</u> <del>più di</del>   |
|   | <u>centocinquantanove</u> centossessanta a  |
|   | <u>trecento</u> .   |
|   |   |
|   | 1) 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:  |
|   | d) dieci, di cui uno di età inferiore ai 35 anni, se  |
|   | gli affiliati della regione sono più di   |
| 4 In ogni caso, al fine di garantire la parità di   | gli affiliati della regione sono più di<br>trecento.  |
| 4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli  | <ul> <li>gli affiliati della regione sono più di trecento.</li> <li>4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.</li> <li>5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungonoe uno o due</li> </ul>  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti  | <ul> <li>gli affiliati della regione sono più di trecento.</li> <li>4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.</li> <li>5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad</li> </ul>  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni   | <ul> <li>gli affiliati della regione sono più di trecento.</li> <li>4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.</li> <li>5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungonoe uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in</li> </ul>  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in eiascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle   | <ul> <li>gli affiliati della regione sono più di trecento.</li> <li>4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.</li> <li>5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in eiascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che</li> </ul>   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle   |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore   | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungonoe uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore  |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti                            | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in eiascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti                            |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti (agonisti o non agonisti); | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti (agonisti o non agonisti); |
| genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti                            | gli affiliati della regione sono più di trecento.  4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.  5. Al numero dei componenti di cui al punto comma 3 se ne aggiungono uno o due ulteriorie, elettio dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca del l'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:  a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti                            |

- c) abbiano organizzato uno o più tornei di padel approvati dai competenti organi federali.
- 6. Le disposizioni del punto 5 precedente non si applicano nelle regioni in cui il numero di tali affiliati sia inferiore a cinque.

- 7. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.
- 8. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
- 9. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
- 10. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
- 11. Il Comitato regionale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.

### Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale

- 1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FITP.
- 2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto

- c) abbiano organizzato uno o più tornei di padel approvati dai competenti organi federali.
- 6. Le disposizioni del punto comma 5 precedente non si applicano solo nelle regioni in cui il numero di tali affiliati sia inferiore a cinque fra nove e venti, nel qual caso si aggiunge un componente, o superiore a venti, nel qual caso se ne aggiungono due. Nel caso un componente aggiunto sia di età inferiore ai 35 anni cade l'obbligo previsto al precedente comma 3.
- 7. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.
- 8. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
- 9. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
- 10. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
- 11. Il Comitato regionale che abbia meno di *trenta venti* affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.

### Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale

- 1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FITP.
- 2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto

applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP.

#### Articolo 39 – Il Delegato regionale

- 1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.
- 2. Il Delegato regionale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
- a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
- b) per revoca da parte del Consiglio federale;
- c) per la decadenza del Consiglio federale;
- d) per la costituzione del Comitato regionale.
- 3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

#### Articolo 40 – L'Assemblea provinciale

- 1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.
- 2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
- 3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.
- 4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici

applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP.

#### Articolo 39 – Il Delegato regionale

- 1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.
- 2. Il Delegato regionale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
- a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
- b) per revoca da parte del Consiglio federale;
- c) per la decadenza del Consiglio federale;
- d) per la costituzione del Comitato regionale.
- 3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

#### Articolo 40 – L'Assemblea provinciale

- 1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.
- 2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
- 3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.
- 4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
- 5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici

giorni prima della data stabilita, a mezzo giorni prima della data stabilita, a mezzo <u>PEC</u> lettera raccomandata o per via telematica. ovvero a mezzo lettera-raccomandata a/r o per via telematica. 6. All'Assemblea provinciale partecipano con 6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma diritto di voto le persone indicate nel comma 7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli 7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, fiduciari regionali e provinciali, Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare. ritengano opportuno invitare. 8. Non sono ammesse deleghe. 8. Non sono ammesse deleghe. Presidente della Federazione. Presidente della Federazione. componenti del Consiglio federale e del componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche elettive e i provinciale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia Commissione Federale di Garanzia dell'Ufficio del Procuratore federale non dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare in Assemblea alcun possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega. affiliato né direttamente né per delega. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente 10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico. Regolamento organico. Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale provinciale L'Assemblea L'Assemblea provinciale in seduta provinciale in seduta ordinaria: ordinaria: a) vota la relazione biennale sulla gestione del a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato predisposta Comitato predisposta provinciale dal provinciale dal Comitato stesso; Comitato stesso; b) elegge, con votazioni separate e successive: b) elegge, con votazioni separate e successive: 1) il Presidente del Comitato provinciale; 1) il Presidente del Comitato provinciale; 2) i componenti del Comitato provinciale. 2) i componenti del Comitato provinciale. L'Assemblea provinciale L'Assemblea provinciale in in straordinaria elegge con votazioni separate e straordinaria elegge con votazioni separate e successive: successive: a) il Presidente del Comitato provinciale; a) il Presidente del Comitato provinciale;

| all'ordine del giorno.  all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno sv consecutivamente gli ultimi tre mana   |             |
|---|-------------|
| 3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:  a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:  a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venu mancare per qualsiasi motivo;  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana   | tivo        |
| o straordinaria:  a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venu mancare per qualsiasi motivo;  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana   |             |
| a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venu mancare per qualsiasi motivo; b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana   | aria        |
| provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.    A. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana.   |             |
| mancare per qualsiasi motivo; b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana   |             |
| b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno sve consecutivamente gli ultimi tre mandi   | ıti a       |
| all'ordine del giorno.  all'ordine del giorno.  4. Nel caso in cui i componenti uscenti Comitato provinciale, che hanno su consecutivamente gli ultimi tre mana   |             |
| 4. Nel caso in cui i componenti uscenti<br>Comitato provinciale, che hanno sv<br>consecutivamente gli ultimi tre mand   | osti        |
| <u>Comitato provinciale, che hanno sv</u><br><u>consecutivamente gli ultimi tre man</u>   |             |
| consecutivamente gli ultimi tre man   |             |
|   |             |
| TA DES ANTICES DE LA RESPONDA DE LA |             |
| non raggiungano il quorum pari ai due i   |             |
| <u>dei voti validamente espressi, si provve</u>   |             |
|   | <u>esso</u> |
| <u>chiamando a farne parte i primi dei</u>  |             |
| <u>eletti e purché questi ultimi abbi</u>   |             |
| <u>riportato la metà dei voti conseg</u>  | <u>uiti</u> |
| dall'ultimo eletto.   |             |
| Articolo 42 – Il Comitato provinciale  Articolo 42 – Il Comitato provinciale  Articolo 42 – Il Comitato provinciale   | 4.1         |
| 1. Il Consiglio federale, sentito il parere del 1. Il Consiglio federale, sentito il parere   |             |
| Comitato regionale, può istituire o confermare Comitato regionale, può istituire o confermate l'acistange dei comitati provinciali eve  |             |
| l'esistenza dei comitati provinciali ove tali l'esistenza dei comitati provinciali ove strutture siano ritenute necessarie ai fini di una strutture siano ritenute necessarie ai fini di  |             |
| migliore ripartizione di competenze sul migliore ripartizione di competenze   |             |
| territorio, purché sul territorio siano presenti territorio, purché sul territorio siano pres   |             |
| almeno venti circoli affiliati con diritto di almeno venti renta circoli affiliati con di   |             |
| voto.   | 11110       |
| 2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non 2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se   | non         |
| diversamente stabilito dal Comitato diversamente stabilito dal Comitato   |             |
| provinciale ed autorizzato dal Consiglio provinciale ed autorizzato dal Consi   |             |
| federale, previo parere del Comitato regionale.   federale, previo parere del Comitato region   | _           |
| 3. È costituito dal Presidente e dai seguenti 3. È costituito dal Presidente e dai seguenti   |             |
| componenti: componenti:   |             |
| a) quattro, se gli affiliati della provincia sono a) quattro, di cui uno di età inferiore a   | i 35        |
| da venti a cinquanta; anni, se gli affiliati della provincia sono   |             |
| venti a cinquanta trenta a sessanta;  |             |
| b) sei, se sono da cinquantuno in poi. b) sei, <u>di cui uno di età inferiore ai 35 a</u>   | nni,        |
| se sono da <i>einquantuno sessantuno</i> in po  |             |
| 4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la 4. È eletto dall'Assemblea provinciale per  |             |
| durata di un quadriennio olimpico.  durata di un quadriennio olimpico.  |             |
| 5. Assolve i compiti di collaborare con il 5. Assolve i compiti di collaborare co   | n il        |
|   | ondi        |
| affidatigli per l'attività provinciale e affidatigli per l'attività provinciale   | e           |
| svolgendo ogni altra funzione indicata nel svolgendo ogni altra funzione indicata   |             |
| Regolamento organico o delegatagli dal Regolamento organico o delegatagli   | dal         |
| Comitato regionale. Comitato regionale.   |             |
| 6. Per la convocazione del Comitato, per la 6. Per la convocazione del Comitato, per  |             |
| validità delle deliberazioni, per la decadenza e validità delle deliberazioni, per la decaden   | za e        |

per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

7. Il Comitato provinciale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.

### Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

- 1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.
- 2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP.

#### Articolo 44 – Il Delegato provinciale

- 1. Nelle province dove non si ritenga di costituire, o non sia costituibile, il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale o il Delegato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.
- 2. Il Delegato provinciale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
- a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
- b) per revoca da parte del Consiglio federale;
- c) per la decadenza del Consiglio federale;
- d) per la costituzione del Comitato provinciale.
- 3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune

per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

7. Il Comitato provinciale che abbia meno di venti trenta affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.

### Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

- 1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.
- 2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
- 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP.

#### Articolo 44 – Il Delegato provinciale

- 1. Nelle province dove non si ritenga di costituire, o non sia costituibile, il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale o il Delegato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.
- 2. Il Delegato provinciale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
- a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
- b) per revoca da parte del Consiglio federale;
- c) per la decadenza del Consiglio federale;
- d) per la costituzione del Comitato provinciale.
- 3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune

valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

#### Sezione III ORGANI DI GIUSTIZIA

### Articolo 45 – Principi informatori della giustizia federale

- 1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
- 4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.
- 5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa FITP.
- 6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non

valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

#### Sezione III ORGANI DI GIUSTIZIA

### Articolo 45 – Principi informatori della giustizia federale

- 1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza principi derivanti dall'ordinamento dei sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
- 4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.
- 5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa FITP.
- 6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non

debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note sopravvenienze. eventuali Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia l'adozione delle misure di competenza

- 7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procurare federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
- 8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
- 9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.
- 11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.
- 12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.
- 13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e

debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note sopravvenienze. eventuali Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

- 7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procurare federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
- 8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.
- 11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.
- 12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.
- 13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e

agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

agli altri mezzi di comunicazione di massa in

- 14. La decisione del giudice è pubblica
- 15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
- 17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.
- 18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.
- 20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.

### Articolo 46 – Il Giudice sportivo nazionale 1. Presso la Federazione è istituito ed ha sede

1. Presso la Federazione è istituito ed ha sede il Giudice Sportivo Nazionale che si compone

- 14. La decisione del giudice è pubblica.
- 15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
- 17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.
- 18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.
- 20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.

#### Articolo 46 – Il Giudice sportivo nazionale

1. Presso la Federazione è istituito ed ha sede il Giudice Sportivo Nazionale che si compone

- di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
- 2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sporti- vo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai:
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 3. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero e giudica in composizione monocratica.
- 5. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

#### Articolo 47 – I Giudici sportivi territoriali

1. Nell'ambito della Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi Territoriali, che si

- di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
- 2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 3. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero e giudica in composizione monocratica.
- 5. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

#### Articolo 47 – I Giudici sportivi territoriali

1. Nell'ambito della Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi Territoriali, che si

compongono, ciascuno, di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

- 2. Il Giudice sportivo territoriale ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
- 3. I Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per essere nominati Giudici sportivi nazionali.
- 4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte
- 5. I giudici sportivi territoriali, uno per ciascun Comitato regionale istituito ai sensi del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio federale all'organo territoriale.
- 6. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

### Articolo 47 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo, nazionale e territoriale, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

# Articolo 48 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 3. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 17, comma 3, del

compongono, ciascuno, di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

- 2. Il Giudice sportivo territoriale ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
- 3. I Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per essere nominati Giudici sportivi nazionali.
- 4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 5. I giudici sportivi territoriali, uno per ciascun Comitato regionale istituito ai sensi del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio federale all'organo territoriale.
- 6. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

### Articolo 47 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo, nazionale e territoriale, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

# Articolo 48 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 3. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 17, comma 3, del

Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di otto componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione incompatibilità di comunque determinata. In nessun caso il collegio può singoli componenti delegare compimento delle attività di istruzione o trattazione.

# Articolo 48 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

### Articolo 49 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali

- 1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- 3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Possono essere dichiarati idonei alla elezione quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di otto componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione incompatibilità di comunque determinata. In nessun caso il collegio può singoli componenti delegare ner compimento delle attività di istruzione o trattazione.

# Articolo 48 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

### Articolo 49 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali

- 1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- 3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Possono essere dichiarati idonei alla elezione quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare:
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 6. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

### Articolo 49 bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### Articolo 50 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

#### Sezione IV LA SEGRETERIA FEDERALE Articolo 51 – La Segreteria federale

- 1. La FITP si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
- 2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare:
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 6. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

### Articolo 49 bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

### Articolo 50 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

#### Sezione IV LA SEGRETERIA FEDERALE Articolo 51 – La Segreteria federale

- 1. La FITP si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
- 2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della

Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

- 3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
- 4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

# Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

- 3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
- 4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

#### TITOLO QUARTO ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

#### Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità

- 1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
- 2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
- b) siano tesserati alla FITP; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni

#### TITOLO QUARTO ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

#### Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità

- 1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
- 2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
- b) siano tesserati alla FITP; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni

sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;

f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto reggente, nelle società, imprese, od industrie attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP, dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP.

sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.; una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle norme sportive antidoping o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA, ovvero non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle norme sportive antidoping **Codice** disposizioni delmondiale antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP, dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e il cui reddito non derivi, per oltre il cinquanta per cento da non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP.

- 3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.
- 3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o <u>essere stati</u> <u>tesserati</u> <u>di esserlo stato</u> per almeno due anni negli ultimi dieci. <u>Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello almeno regionale.</u>
- 4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.
- 4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.
- 5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie <u>contro</u> <u>eon</u> il C.O.N.I., le Federazioni, <u>sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con</u> le <u>discipline sportive associate</u> <u>Discipline Sportive Associate</u> o <u>eon</u> altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
- 6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
- a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
- a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
- b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
- b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
- 7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP.
- 7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP.
- 8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
- 8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali <u>e territoriali</u>, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso..., in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

#### Articolo 53 – Incompatibilità

#### Articolo 53 – Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi

altra carica federale elettiva centrale territoriale nell'ambito della FITP.

- 2. La carica di componente di organo di giustizia 0 di Procuratore presso federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Presso Federazione. la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
- 3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente della Commissione Federale di Garanzia, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FITP.
- 4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
- 8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 54 – Durata delle cariche

altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della FITP.

- 2. La carica di componente di organo di giustizia 0 di Procuratore presso federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
- 3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente della Commissione Federale di Garanzia, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FITP.
- 4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
- 8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 54 – Durata delle cariche

- 1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
- 2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP non possono svolgere più di tre mandati.

#### Articolo 55 – Candidature

- 1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.
- 2. Le candidature devono essere presentate:
- a) per qualsiasi carica centrale, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
- b) per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
- c) per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.
- 3. Le candidature devono essere sottoscritte:

- 1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
- 2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP *non*-possono svolgere più *di-tre* mandati.

#### **Articolo 55 – Candidature**

- 1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.
- 2. Le candidature devono essere presentate:
- a) per qualsiasi carica centrale, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
- b) per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
- c) per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.
- 3. Le candidature devono essere sottoscritte:

  E' previsto l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e di tecnici, aventi diritto al voto, il cui numero è in funzione delle seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

|  | T   |
|--|---|
| a) per la carica di Presidente federale,                                       | <u>3a)</u> per <u>le candidature al</u> la carica di Presidente federale, |
| 1) da almeno trecento rappresentanti degli                                     | 1) da almeno trecento rappresentanti degli                                |
| Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti ad                              | Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti ad                         |
| almeno cinque regioni con un minimo di dieci                                   | <u>almeno cinque regioni con un minimo di dieci</u>                       |
| per regione;   | <del>per regione;</del>   |
|  | 1. fino a 200 associazioni e società aventi                               |
|  | diritto al voto: 12%;   |
| 2) da almeno duecento atleti maggiorenni in                                    | 2) da almeno duecento atleti maggiorenni in                               |
| attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di quindici per regione; | attività appartenenti a cinque regioni, con un                            |
|  | minimo di quindici per regione;   |
|  | 2. da 201 a 2000 associazioni e società aventi                            |
|  | diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica                          |
|  | quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il                           |
|  | 11% calcolato sul numero restante;  |
| 3) da almeno venti tecnici maggiorenni in                                      | 3) da almeno venti tecnici maggiorenni in                                 |
| attività appartenenti a cinque regioni, con un                                 | attività appartenenti a cinque regioni, con un                            |
| minimo di tre per regione.   | minimo di tre per regione.  |
| - <del>-</del>   | 3. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi                           |
|  | diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica                         |
|  | quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il                           |
|  | 9% sul numero restante;   |
|  | 4.da 4001 a 6000 associazioni e società aventi                            |
|  | diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica                         |
|  | quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il                           |
|  | 7% sul numero restante;   |
|  | 5. da 6001 e oltre associazioni e società aventi                          |
|  | diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica                         |
|  | quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il                           |
|  | 5% sul numero restante;   |
|  | 6. Gli arrotondamenti si considerano per                                  |
|  | eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se $\leq$ 0,5);                              |
|  | 7. La ripartizione delle sottoscrizioni delle                             |
|  | candidature fra le categorie degli aventi                                 |
|  | diritto al voto prevede la presenza di atleti e                           |
|  | tecnici nella misura del 30%, rispettivamente                             |
|  | del 20% e del 10% del totale delle  |
|  | sottoscrizioni stesse;  |
|  | 8. Le sottoscrizioni da parte degli affiliati                             |
|  | debbono essere rilasciate:  |
|  | i) per almeno il 70% del numero richiesto,                                |
|  | da affiliati aventi diritto al voto che nella                             |
|  | stagione sportiva che precede quella in                                   |
|  | cui si convoca l'assemblea, abbiano                                       |
|  |   |
|  | tesserato con tessera per il settore federale                             |
|  | <u>del tennis almeno un atleta (agonista o</u>                            |

|  | non agonista);   |
|--|--|
|  | (ii) per almeno il 30% del numero richiesto, da affiliati aventi diritto al voto che nella stagione sportiva che precede quella in cui si convoca l'assemblea, abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel almeno un atleta (agonista o non agonista).   |
|  | Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se $\leq$ 0,5).   |
|  | Le sottoscrizioni da parte di affiliati che rientrano in ambo le condizioni sopra indicate, possono essere utilizzate dal candidato per concorrere al raggiungimento del numero minimo richiesto di sottoscrizioni relativo ad uno solo dei punti (i) e (ii) di cui sopra.   |
|  | 9. Le sottoscrizioni da parte di atleti e tecnici potranno essere effettuate da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto nelle consultazioni elettorali delle rispettive categorie in sede regionale, fermo restando l'obbligo di un minimo di due sottoscrizioni da parte di atleti delegati e di una di sottoscrizione da parte di tecnici delegati, entrambi aventi diritto al voto nell'assemblea elettiva. |
|  | 3b) per le candidature alla carica di Consigliere Federale  il numero di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza, con le ripartizioni di cui ai punti 3a)8 e 3a)9 del presente articolo, e con i limiti massimi di cui alle lettere seguenti:  |
| b) per la carica di Consigliere federale in<br>rappresentanza degli affiliati, da almeno trenta<br>affiliati aventi diritto al voto di almeno cinque<br>regioni, con un minimo di tre per regione; | 3b) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli affiliati, da almeno trenta affiliati aventi diritto al voto di almeno cinque regioni, con un minimo di tre per regione;  1.b)Consigliere Federale in  |

|   | 1 1 001 1 10  |
|---|---|
|   | rappresentanza degli affiliati: 40                  |
|   | <u>sottoscrizioni, con le medesime</u>              |
|   | ripartizioni di cui al punto 3a)8 del               |
|   | presente articolo;                                  |
| c) per la carica di Consigliere federale in     | 2.c) per la carica di Consigliere federale          |
| rappresentanza degli atleti, da almeno          | in rappresentanza degli atleti: 50                  |
| cinquanta atleti maggiorenni in attività        | sottoscrizioni, con l'obbligo di un                 |
| appartenenti a cinque regioni, con un minimo    | minimo di due sottoscrizioni da parte di            |
| di cinque per regione;                          | atleti delegati, aventi diritto al voto             |
|   | <u>nell'assemblea elettiva;</u>                     |
|   | da almeno cinquanta atleti maggiorenni              |
|   | <u>in attività appartenenti a cinque regioni,</u>   |
|   | <u>con un minimo di cinque per regione</u>          |
| d) per la carica di Consigliere federale in     | <u>3.d) per la carica di</u> Consigliere federale   |
| rappresentanza dei tecnici, da almeno venti     | in rappresentanza dei tecnici: 20                   |
| tecnici maggiorenni in attività appartenenti a  | sottoscrizioni, con l'obbligo di un                 |
| cinque regioni, con un minimo di tre per        | minimo di una sottoscrizione da parte di            |
| regione.  | tecnici delegati, aventi diritto al voto            |
|   | <u>nell'assemblea elettiva.<del>.</del></u>         |
|   | <del>, da almeno venti tecnici maggiorenni in</del> |
|   | <u>attività appartenenti a cinque regioni, </u>     |
|   | <u>con un minimo di tre per regione.</u>            |
| 4. Per tutte le altre cariche la sottoscrizione | 4. Per tutte le altre cariche la sottoscrizione     |
| della candidatura non è richiesta.              | della candidatura non è richiesta.                  |
| 5. I soggetti legittimati alla sottoscrizione   | 5. I soggetti legittimati alla sottoscrizione       |
| delle candidature possono sostenerne solo una   | delle candidature possono sostenerne solo una       |
| per il Presidente federale e solo una per i     | per il Presidente federale e solo una per i         |
| Consiglieri federali.                           | Consiglieri federali.                               |
|   | ( A many diin efficacia la sette conicione          |
|   | 6. A pena di inefficacia, la sottoscrizione         |
|   | <u>della candidatura deve essere raccolta</u>       |
|   | mediante compilazione e sottoscrizione              |
|   | autografa del modulo, recante il timbro             |
|   | della FITP, messo a disposizione di affiliati       |
|   | e tesserati dal giorno di convocazione              |
|   | dell'assemblea, accompagnata dalla copia            |
|   | di un documento d'identità in corso di              |
|   | validità del sottoscrittore.                        |
| 6. La rejezione della candidatura è reclamabile | 6. La reiezione della candidatura è                 |
| dinanzi alla Corte federale di appello.         | reclamabile dinanzi alla Corte federale di          |
| amanzi una corte reaciale ai appeno.            | appello.  |
|   | 7.Avverso la tabella voti e le candidature è        |
|   | ammessa impugnazione proposta a pena di             |
|   | inammissibilità entro sette giorni dalla            |
|   | pubblicazione sul sito internet federale,           |
|   | secondo modalità e procedure previste con           |
|   | Regolamento emanato dalla Giunta                    |
|   | Nazionale del CONI.                                 |
|   | magionaie aei COM.                                  |

7. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea elettiva.

#### Articolo 56 – Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano estati esclusi e da parte della Procura inammissibilità, federale. pena di Α l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

#### TITOLO QUINTO PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

#### Articolo 57 – Patrimonio

- 1. Il patrimonio della FITP è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.
- 2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

#### Articolo 58 – Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
- 3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il

<u>7. 8.</u>Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea elettiva.

#### Articolo 56 – Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano estati esclusi e da parte della Procura inammissibilità. federale. pena di l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

#### TITOLO QUINTO PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

#### Articolo 57 – Patrimonio

- 1. Il patrimonio della FITP è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.
- 2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

#### Articolo 58 – Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
- 3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il

bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la FITP abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

- 4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.
- 5. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

#### TITOLO SESTO COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E ARBITRATO FEDERALE

### Articolo 59 — Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

- 1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280.
- 3. È riconosciuta ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva la competenza

bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti dettagliata con indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. *Ove la FITP abbia* costituito società strumentali svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al <del>-anche</del>bilancio federale dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

- 4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.
- 5. Ove la Federazione costituisca, *o abbia costituito*, società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

#### TITOLO SESTO COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E ARBITRATO FEDERALE

### Articolo 59 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

- 1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280.
- 3. È riconosciuta ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva la competenza

del Collegio di Garanzia dello Sport, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, con esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

#### Articolo 60 – Arbitrato federale

- 1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
- 2. Il collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del collegio arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
- 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4. Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite

del Collegio di Garanzia dello Sport, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, con esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

#### Articolo 60 – Arbitrato federale

- 1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
- 2. Il collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del collegio arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
- 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i comunque componenti. È valido sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4. Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite

nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### TITOLO SETTIMO NORME GENERALI

#### **Articolo 61 – Anno sportivo federale**

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### Articolo 62 – Regolamenti federali

- 1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
- 2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; tutti i regolamenti applicativi dello Statuto, quelli di giustizia sportiva sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione che dovrà avvenire entro novanta giorni dal deposito.

#### Articolo 62 bis – Norme transitorie

- 1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 14.1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
- 2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 54, comma 2 del presente Statuto, possono

nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### TITOLO SETTIMO NORME GENERALI

#### Articolo 61 – Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio il  $1^{\circ}$  gennaio e termina il 31 dicembre.

#### Articolo 62 – Regolamenti federali

- 1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
- 2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; tutti i regolamenti applicativi dello Statuto, quelli di giustizia sportiva sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione che dovrà avvenire entro novanta giorni dal deposito.
- 3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

#### Articolo 62 bis Norme transitorie

- 1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 14.1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
- 2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 54, comma 2 del presente

svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

3. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 22, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 22, comma 3 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 22, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

#### Articolo 63 – Disposizione finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

3. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente uscente, questi, <del>federale</del> per confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 22, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 22, comma 3 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 22, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

#### Articolo 63 – Disposizione finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.